

Prot.: 1576/19/fncf/fta

Roma, 12 dicembre 2019

Spett.le.

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE  
AMBIENTALE DEL PIEMONTE  
Direttore Generale  
[protocollo@pec.arpa.piemonte.it](mailto:protocollo@pec.arpa.piemonte.it)

p.c.

Spett.le

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Segretariato generale  
Divisione I – Supporto, affari generali e  
coordinamento strategico  
[segretario.generale@pec.minambiente.it](mailto:segretario.generale@pec.minambiente.it)

Spett.le

MINISTERO DELLA SALUTE  
Direzione Generale delle Professioni Sanitarie  
e delle Risorse Umane del SSN  
Ufficio V – Disciplina delle professioni sanitarie  
[dgrups@postacert.sanita.it](mailto:dgrups@postacert.sanita.it)

**OGGETTO: Personale dipendente delle Agenzie regionali per la protezione ambientale e obbligo di iscrizione agli Ordini Professionali.**

La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici è venuta a conoscenza della Vostra nota prot. n. 104905 del 27.11.2019, avente il medesimo oggetto della presente, e si vede costretta a rappresentare quanto segue nell'esercizio delle proprie funzioni.

La legge n. 3/2018 non appare suscitare alcun dubbio interpretativo o incertezza rispetto alla qualificazione ed al conseguente inquadramento delle professioni ivi indicate – e, nello specifico, di quelle dei chimici, dei fisici e dei biologi – tra quelle sanitarie.

Ciò è innegabile proprio in virtù della *ratio* della detta legge n. 3/2018, che viene richiamata nella citata missiva, in quanto l'inserimento della riforma ordinistica “*in un*

*contesto di carattere sanitario a iniziare dalla sua stessa rubrica” non può che determinare la necessaria riforma delle citate professioni nel loro complesso.*

Tanto è vero che l’art. 8 della stessa legge n. 3/2018 – così come avviene per i biologi nel successivo art. 9 – abroga tutte le disposizioni riferite ai chimici e ai fisici da cui possa desumersi una loro collocazione, seppur residuale, tra le professioni tecniche.

Una diversa lettura non può desumersi dal comma 3, lettera c), dell’art. 1 del d. lgs. C.P.S. n. 233/1946, come modificato dalla legge n. 3/2018, in quanto la tutela della salute individuale e collettiva non può certamente prescindere, secondo un orientamento giuridico e tecnico ormai consolidato, dalla salvaguardia ambientale, laddove è indiscutibile il collegamento, sotto ogni profilo, tra l’ambiente in cui si trovano le specie viventi (e non solo) e la loro salute.

Non potrebbero determinare un diverso inquadramento delle professioni sanitarie – nello specifico, di quelle dei chimici e dei fisici – le speciali riforme normative che hanno interessato le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale, in virtù dei particolari fini che esse perseguono, senza tralasciare comunque che le Agenzie stesse sono in parte finanziate con il fondo sanitario nazionale.

L’autonoma gestione delle attività di tutela ambientale - che ricade in capo alle dette Agenzie - rispetto alla gestione delle prestazioni di tipo sanitario - che è attribuita al Servizio Sanitario Nazionale - non può e non deve incidere in alcun modo, infatti, sulla lettura delle disposizioni che regolano le professioni regolamentate operanti in tali strutture: trattasi di ambiti normativi aventi oggetti e scopi diversi, seppur connessi per quanto attiene la specifica normazione dei rapporti di lavoro che interessano tali risorse umane.

In virtù di quanto sopra, senza alcun dubbio, sussiste l’obbligo di iscrizione all’Albo dei Chimici e dei Fisici per l’esercizio delle attività di competenza di tali professioni sanitarie nelle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale, ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. C.P.S. n. 233/1946, come modificato dall’art. 4 della legge 3/2018, e dell’art. 3 del decreto del Ministro della Salute 23.03.2018.

Sembra, quindi, palesarsi un’istigazione all’esercizio abusivo delle dette professioni per assenza dell’iscrizione al citato Albo nella missiva citata in premessa, laddove si ritiene che *“nel perseguimento degli obiettivi e nello svolgimento delle funzioni specificate dalla legge 132/2016, i dipendenti di Arpa Piemonte non incorrono pertanto in alcun obbligo di iscrizione agli Ordini”*. Così come si configura un travalicamento di competenze nella parte della medesima missiva in cui si finisce per limitare l’ambito di applicazione del citato obbligo al caso in cui il dipendente svolga un’ulteriore attività di tipo libero professionale,

in quanto ogni relativa funzione in materia è rimessa alla scrivente Federazione Nazionale, quale organo sussidiario dello Stato.

A tale ultimo riguardo si rappresenta che l'esclusiva competenza ad adottare atti di indirizzo o di altra natura rispetto all'obbligo di iscrizione all'Albo dei Chimici e dei Fisici è rimessa, nell'ambito delle rispettive funzioni, al Ministero della Salute e a questa Federazione Nazionale, configurandosi, in via residuale, una competenza del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca solo con riferimento alle attività didattiche e di ricerca dei professori e ricercatori di università o di enti di ricerca e dei professori di scuola media pubblica che siano rese all'interno di tali strutture.

Nessuna rilevanza ha, pertanto, la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca datata 20.02.2019 - e, ancor meno, i richiamati pareri resi dal CUN (Consiglio Universitario Nazionale) e dal ConPER (Consulta dei Presidenti degli Enti di Ricerca) - in merito all'obbligo di iscrizione all'Albo dei Chimici e dei Fisici, né rispetto alle attività di consulenza o di ogni altra attività intellettuale né, soprattutto, rispetto alle attività professionali di competenza delle professioni sanitarie di cui alla legge n. 3/2018.

Assume, invece, carattere dirimente e risolutivo di ogni prospettato dubbio interpretativo della novella di cui alla legge n. 3/2018 quanto riportato dalla competente Direzione Generale del Ministero della Salute (destinataria della presente per conoscenza) nelle proprie note prot. n. 37978-P-01/08/2018, prot. n. 49054-P-12/10/2018 e prot. n. 28461-P-30/05/2019:

- a) i dirigenti e dipendenti pubblici a tempo pieno, o comunque con orario superiore alla metà di quello ordinario, sono obbligati ad iscriversi nei rispettivi Settori dell'Albo dei Chimici e dei Fisici per lo svolgimento di attività riconducibili alle dette professioni nell'ambito del proprio rapporto di lavoro o in qualunque altra forma consentita dalla vigente normativa generale in materia di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d. lgs. C.P.S. n. 233/1946, come modificato dalla legge 3/2018;
- b) i dipendenti di enti privati sono obbligati ad iscriversi nei rispettivi Settori dell'Albo dei Chimici e dei Fisici per lo svolgimento di attività rientranti nelle competenze di tali professioni nell'ambito del proprio rapporto di lavoro, indipendentemente dall'esercizio o meno delle dette professioni anche in forma libera, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d. lgs. C.P.S. n. 233/1946, come modificato dalla legge 3/2018;
- c) i suddetti obblighi sussistono a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 3/2018, come si evince dall'art. 5, comma 2, del d. lgs. C.P.S. n. 233/1946, da essa modificato, e dall'art. 3 del decreto del Ministro della Salute 23.03.2018;

- d) la riforma di cui alla legge n. 3/2018 ed ai decreti attuativi non consente di differenziare la professione di chimico e di fisico sanitario e non sanitario, in quanto queste ultime sono da ritenersi *in toto* professioni sanitarie organizzate in Ordini;
- e) l'obbligo di iscrizione agli Albi professionali sussiste per i professori e ricercatori per lo svolgimento di prestazioni a carattere professionale relative agli ambiti di competenza delle rispettive professioni sanitarie.


I chiarimenti della competente Direzione Generale del Ministero della Salute sopra riportati sono stati resi tenendo conto, ove occorresse, anche delle richiamate considerazioni del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

In considerazione di quanto sopra, soprattutto del fatto che, con le allegate note, è stata già fornita ogni necessaria indicazione dalla competente Direzione Generale del Ministero della Salute in merito all'obbligo di iscrizione all'Albo dei Chimici e dei Fisici in capo ai dipendenti pubblici, richiesta da codesta Agenzia, la scrivente Federazione Nazionale invita il Direttore Generale di quest'ultima a rivedere la propria "linea" mediante un atto della medesima natura di quello indicato in epigrafe, non risultando sussistere atti di competenza della interpellata Divisione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (destinataria della presente per conoscenza) nella specifica materia.

Pur essendo certa di un celere riscontro positivo, la scrivente Federazione Nazionale si riserva di valutare ogni azione di legge in mancanza del medesimo.

Distinti saluti.

Il Presidente  
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi



Allegati: note della Direzione Generale del Ministero della Salute prot. n. 37978-P-01/08/2018, prot. n. 49054-P-12/10/2018 e prot. n. 28461-P-30/05/2019.